

Codice A1805B

D.D. 26 ottobre 2021, n. 3082

L.R. 06.10.2003 n. 25. D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del disciplinare di esercizio della traversa di Fucine sul torrente Stura di Viù, nel comune di Viù (TO), di proprietà ENEL Green Power Italia s.r.l. - Codice TO01035



ATTO DD 3082/A1805B/2021

DEL 26/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: L.R. 06.10.2003 n. 25. D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del disciplinare di esercizio della traversa di Fucine sul torrente Stura di Viù, nel comune di Viù (TO), di proprietà ENEL Green Power Italia s.r.l. - Codice TO01035

Premesso che :

in località Fucine, nel comune di Viù (TO), lungo il corso del torrente Stura di Viù, è presente una traversa di proprietà ENEL Green Power Italia connessa all'impianto idroelettrico della centrale di Porte di Viù, che non risulta essere ancora stata autorizzata ai sensi della L.R. 06.10.2003 n. 25, Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo di competenza regionale, e del conseguente D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R;

nel novembre del 2005 la proprietà ha inviato alla Regione Piemonte parte della documentazione tecnica necessaria ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'opera ai sensi della normativa suddetta;

la documentazione è stata completata nel corso degli anni, anche a seguito dei solleciti da parte della Regione Piemonte, con la redazione di una relazione idraulica nel gennaio del 2021 e della relazione geotecnica e strutturale nel maggio dello stesso anno;

nel corso del mese di settembre del 2021, con chiusura del cantiere in data 8 ottobre, sono stati effettuati interventi manutentivi di risanamento conservativo della platea di fondo e degli scivoli a valle delle paratoie, come descritto nella relazione a firma dell'ing. Stefano Munari;

si è atteso il completamento dei lavori di manutenzione suddetti che erano stati autorizzati per

portare a termine il procedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio in corso.

Considerata pertanto la necessità di regolarizzare la situazione tecnico-amministrativa relativa alla traversa, autorizzandone la prosecuzione dell'esercizio con le modalità definite nell'allegato disciplinare, il quale ha anche il fine di impartire al proprietario/gestore dell'opera specifiche prescrizioni in merito all'effettuazione di particolari attività di adeguamento e manutenzione e alla definizione di parametri utili alla gestione del rischio idraulico in un'ottica di protezione civile.

Visti i verbali relativi alle visite di sopralluogo condotte da funzionari del Settore Difesa del Suolo nel corso degli anni, nelle date 09/11/2006, 27/05/2014, 23/08/2017 e 22/09/2021, mediante i quali sono stati monitorati le condizioni di sicurezza dell'opera, il corretto funzionamento delle componenti principali dello sbarramento e la buona manutenzione delle stesse.

Visto il disciplinare di esercizio allegato quale parte integrale e sostanziale alla presente determinazione.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n.1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso:

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la l.r. 28.07.2008, n.23;
- la l.r. 06.10.2003, n.25;
- il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R;

DETERMINA

Art. 1 - di approvare il disciplinare allegato e di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003, la proprietaria ENEL Green Power Italia s.r.l. alla prosecuzione dell'esercizio della traversa sul torrente Stura di Viù, nel comune di Viù (TO), - Codice TO01035;

Art. 2 - di disporre che l'esercizio dell'impianto sia regolato dal rispetto del nuovo disciplinare, approvato con la presente determinazione e ad essa allegato per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni di cui agli articoli II e VI, ai quali la proprietà è vincolata nella gestione dell'opera.

Gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino e Settore Difesa del Suolo;

Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati all'Amministrazione Regionale e visto l'art. V del disciplinare d'esercizio, la ENEL Green Power Italia s.r.l. in qualità di proprietario, quale responsabile a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

Art. 4 - di disporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

Art. 5 - di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Tecnico Regionale– Area metropolitana di Torino e al Settore Difesa del Suolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Ing. Salvatore La Monica

Il coordinatore Area Dighe
Ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato

Invaso TO01035 tipologia T categoria A	Traversa fluviale ad uso IDROELETTRICO	
Comune di:	Viù (TO)	Località: Fucine
Proprietà:	ENEL Green Power Italia s.r.l.	Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma
Gestore:	ENEL Green Power Italia s.r.l.	Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma
Partita I.V.A./Codice fiscale:	P.Iva : 15416251005	

DISCIPLINARE DI ESERCIZIO

PREMESSA

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolato l'esercizio della traversa fluviale di Viù (TO), per uso derivazione idroelettrica, è predisposto sulla base della seguente documentazione:

- relazione tecnica descrittiva, comprensiva degli elaborati grafici, del settembre 2005
- carta geomorfologica e calcolo dell'onda di sommersione del dicembre 2011;
- relazione idraulica aggiornata del gennaio 2021;
- relazione geotecnica e strutturale del maggio 2021;

nonché della visita di sopralluogo condotta da funzionari del Settore Difesa del Suolo in data 22/09/2021.

LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA

Comune di:	Viù (TO)
Denominazione:	Traversa di Fucine
Tipologia	traversa mobile con paratoie piane
Bacino imbrifero direttamente sotteso:	178 km ²
Coordinate UTM	371.931 E – 5.009.995 N
Accesso allo sbarramento	Strada carrabile

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Traversa per derivazione a scopi idroelettrici.

- Larghezza della traversa:	41.00 m
- Quota passerella comando	714.90 m s.l.m.
- Quota soglia paratoie	707.00 m s.l.m.
- Quota ciglio paratoie (massima regolazione)	709.50 m s.l.m.
- Larghezza paratoie principali	15.80 m
- Larghezza paratoia sghiaiatrice	6.00 m
- Altezza di ritenuta paratoie principali	2.50 m
- Massima altezza libera con paratoie sollevate	3.50 m
- Larghezza delle pile	2.00 m
- Quota soglia bocche di presa	708.00 m s.l.m.

ARTICOLO I - GENERALITÀ

Ai fini della tutela dell'incolumità delle popolazioni e dei territori, EGP S.p.A. dovrà provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione e alla costante manutenzione dell'opera, alla vigilanza sulla stessa, sulle aree prospicienti l'invaso e sull'alveo ricettore a valle, e ai controlli sull'efficienza delle opere e delle strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla L.R. n.25/2003 e dal Regolamento di attuazione D.P.G.R. 09/11/04, n.12/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse.

Si dovrà privilegiare un utilizzo plurimo della risorsa accumulata, che prevalentemente, allo stato attuale, è produzione energia.

ARTICOLO II – OPERE DI MANUTENZIONE

Per l'esercizio dovranno essere rispettate le prescrizioni inerenti la manutenzione e l'esercizio dell'opera di seguito elencate:

- l'alveo a monte e a valle dello sbarramento dovrà essere mantenuto sgombro per quanto possibile da materiale flottante o di deposito, per non ostacolare il libero deflusso della corrente soprattutto in caso di piena;
- le paratoie e l'alveo in prossimità delle stesse dovranno essere preservati da intasamenti di materiale lapideo o legnoso tali da ridurre la sezione utile di deflusso in caso di piena;
- parimenti, dovranno essere evitati accumuli di materiale legnoso o lapideo in prossimità dello sbarramento, che potrebbero compromettere la regolare movimentazione delle paratoie e ridurre la sezione utile di deflusso in caso di piena;
- l'eventuale apertura delle paratoie in caso di piena dovrà essere effettuata evitando bruschi i picchi di portata, i quali potrebbero tradursi in improvvise onde di piena che potrebbero coinvolgere insediamenti, infrastrutture o persone presenti nell'alveo di valle;
- dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità di tutte le parti mobili della struttura nonché della sirena, dell'illuminazione, del collegamento telefonico e del gruppo elettrogeno;

Per il problema dell'interrimento che può avvenire negli anni e della sua influenza sulla funzionalità delle opere di scarico, le operazioni di svasso, spurgo e sfangamento dovranno essere svolte nel rispetto dell'ambiente circostante e in ottemperanza alla normativa regionale vigente (D.P.G.R. 09/11/04, n.12/R modificato dal D.P.G.R. 29/01/2008 n.1/R).

ARTICOLO III – VIGILANZA

Il proprietario dell'invaso è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e delle dotazioni di sicurezza installate. Dovranno essere effettuate tutte le visite necessarie a verificare scrupolosamente:

- la perfetta efficienza degli organi di scarico e delle opere di monitoraggio e allarme;
- il livello idrico sull'asta idrometrica;
- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni;
- eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta;
- eventuali accenni di movimenti franosi nell'area circostante l'invaso;
- ogni altro indizio che faccia temere per la sicurezza a valle.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o tellurici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invaso. Il Settore regionale competente per gli sbarramenti può richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati, incaricati dal proprietario.

Le osservazioni ricavate dalle visite di sopralluogo andranno riportate con frequenza mensile sull'apposito registro allegato al presente disciplinare. I dati raccolti devono essere comunicati al Sindaco e al Settore regionale competente in materia di sbarramenti con frequenza annuale (in

concomitanza con la relazione dell'ingegnere responsabile) ed inoltre a seguito di fenomeni gravosi od alluvionali.

Qualora si rilevino delle anomalie, saranno da attuarsi le procedure indicate nell'allegato 2, le quali prevedono la possibilità, in base all'entità delle suddette anomalie, che il gestore ne dia immediata comunicazione al Sindaco e al Settore regionale competente in materia di sbarramenti e che, in via precauzionale e con le dovute cautele, provveda alla limitazione dell'invaso o allo svuotamento completo dello stesso.

Il Settore regionale tecnico decentrato ed il Settore regionale competente in materia di sbarramenti effettueranno **visite periodiche di controllo** sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. Il Sindaco stesso, al fine della tutela della pubblica incolumità, può disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al settore regionale competente in materia di sbarramenti ed alla struttura regionale tecnica decentrata competente per territorio, ferme restando le competenze in ordine al R.D. 25 luglio 1904, n. 523. In caso di accertate carenze o di mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e delle misure di salvaguardia ordinate a seguito delle citate visite, il Sindaco, sentito il parere del Settore regionale competente in materia di sbarramenti, dovrà imporre al proprietario i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

Si prescrive, per la struttura in esame, l'individuazione dell'ingegnere responsabile, che dovrà far pervenire al Settore regionale competente in materia di sbarramenti, entro il 30 giugno di ogni anno, una propria relazione sullo stato dell'opera valutando anche i dati raccolti dei sistemi di monitoraggio esistenti. Tale relazione, predisposta e sottoscritta in forma digitale, dovrà contenere anche l'attestazione delle condizioni di sicurezza della struttura e/o problematiche risultanti dalle verifiche e conseguenti provvedimenti da porre in opera per la risoluzione urgente delle stesse. La relazione rappresenterà la base per il sopralluogo che le autorità di controllo condurranno tendenzialmente con cadenza annuale.

ARTICOLO IV– MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga per manutenzione ordinaria o straordinaria durante l'esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicitativi delle operazioni o dei lavori pianificati. In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il settore regionale può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti e in caso di sbarramento in costruzione, deve essere convocata una Conferenza dei Servizi. La Conferenza dei Servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori

proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi. Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di esercizio.

L'allegato 3 del presente disciplinare indica schematicamente la probabile tipologia di risposta da attendere dall'ufficio regionale competente in materia di sbarramenti per le casistiche prevalenti di lavori. Qualora fosse necessario provvedere alla demolizione delle opere, anche finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, essa deve essere descritta in un progetto che il proprietario deve trasmettere al settore regionale competente in materia di sbarramenti per ottenere, se valutata necessaria, anche l'approvazione della conferenza dei servizi istituita all'interno della Direzione regionale competente. Deve essere consegnata una documentazione che, in linea di massima, proponga un ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione o almeno preveda l'impossibilità, per le opere rimanenti, di creare invasi o trattenute di alcun genere.

ARTICOLO V – RESPONSABILITÀ

La gestione dell'invaso dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità del proprietario, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi. Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose, per effetto dell'esercizio dell'invaso, resta unico responsabile il proprietario.

Il proprietario dovrà far effettuare una nuova perizia tecnica a seguito di nuovo collaudo dello sbarramento da un tecnico abilitato a 10 (dieci) anni dalla data di autorizzazione alla prosecuzione all'esercizio; il vigente disciplinare, in tale circostanza, potrà essere rinnovato, ove necessario. Anche prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal settore regionale competente in materia di sbarramenti; ciò potrà avvenire in particolare a seguito di: varianti alle opere, esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, valutazioni tecniche successive, eventi alluvionali, modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

ARTICOLO VI – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTINGIMENTI

Entro sei mesi dalla data del presente disciplinare, il proprietario dovrà definire, e comunicare al Settore regionale competente per gli sbarramenti, i valori di portata Q1 e Q2, significativi ai fini della gestione del rischio idraulico a valle, come definiti nell'allegato 2.

Il proprietario dell'invaso dovrà inoltre comunicare al Sindaco i dati caratteristici dell'invaso, al fine di favorire la predisposizione del piano comunale di protezione civile. Il Sindaco, nella predisposizione di detto piano, dovrà tenere conto della presenza sul territorio delle suddette strutture e indicare le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della pubblica incolumità. Le misure da attuare e le procedure da seguire nelle differenti condizioni di rischio sono descritte nell'allegato 2. Il proprietario inoltre dovrà rendere eventualmente disponibile la risorsa idrica accumulata per necessari attingimenti finalizzati allo spegnimento di incendi.

ARTICOLO VII – DOMICILIO E REPERIBILITÀ

Il proprietario elegge domicilio in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma e si impegna a comunicare con tempestività al Sindaco e al Settore competente in materia di sbarramenti eventuali variazioni di indirizzo, di cambiamento di gestione o di contatti telefonici, nonché a tenere aggiornato l'elenco telefonico di cui all'allegato 2bis.

Torino, li 15/10/2021

Il funzionario estensore
Ing. Salvatore La Monica

Il Coordinatore Area Dighe
Ing. Roberto Del Vesco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Difesa del Suolo
(ing. Gabriella GIUNTA)

ALLEGATO 1 - REGISTRO DELLE VISITE DI CONTROLLO
ALLEGATO 2 - DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
ALLEGATO 3 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE INDICATIVE

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

Fasi di allerta

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento oppure ancora alla necessità di dovere effettuare scarichi improvvisi e consistenti, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito.

Sono definiti due tipi di rischio, a ciascuno dei quali sono associate specifiche procedure:

- **«Rischio diga»:** è il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della traversa e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc. Per esso sono definite quattro fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.
- **«Rischio idraulico a valle»:** è il rischio dovuto all'attivazione degli scarichi dell'impianto di ritenuta con portate per l'alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e rischio di esondazione. Per esso sono definite due fasi: preallerta e allerta.

FASE DI PREALLERTA

Quando si attiva	A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di piogge molto intense o comunque in tutti i casi che il gestore riterrà significativi, si verifica una fase di «preallerta» quando il livello idrico a monte della traversa supera la quota massima di regolazione, cioè la quota alla quale ha inizio lo sfioro automatico dagli appositi dispositivi.											
	In caso di sisma che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) comporti la necessità di effettuazione di specifici controlli secondo la procedura stabilita dal Disciplinare o, in via generale, dai Settori regionali competenti per gli sbarramenti e tecnici decentrati o comunque nel rispetto della seguente tabella:											
	<table border="1"><tr><td>Scala Richter (Magnitudo)</td><td>≥ 4</td><td>≥ 5</td><td>≥ 6</td><td>≥ 7</td><td>≥ 8</td></tr><tr><td>Distanza delle opere dall'epicentro (km)</td><td>≤ 25</td><td>≤ 50</td><td>≤ 80</td><td>≤ 125</td><td>≤ 200</td></tr></table>	Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8	Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125
Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8							
Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200							

Cosa deve fare il gestore	<p>Nella fase di preallerta <u>conseguente ad afflussi idrici al serbatoio</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>si informa sull'evolversi della situazione idrometeorologica</u>, consultando ad esempio i bollettini meteorologici pubblicati sul sito www.arpa.piemonte.it; - <u>comunica</u> alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica e al settore competente per gli sbarramenti l'andamento dei livelli di invaso, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare; - qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore <u>si prepara a gestire le eventuali successive fasi di allerta</u>; - <u>annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.</u>
	<p>Nella fase di preallerta <u>conseguente a sisma</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>controlla</u> immediatamente le condizioni dello sbarramento; - <u>ne comunica gli esiti al comune</u> ove esso è ubicato, sia nel caso si fossero riscontrati problemi, sia nel caso opposto; - nel caso si fossero riscontrati problemi, attiva le fasi successive; - <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1;

FASE DI VIGILANZA RINFORZATA

Quando si attiva	<p>Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico;</p>
	<p>in caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde;</p>
	<p>in occasione di apporti idrici che facciano temere o presumere il superamento della quota di massimo invaso, quale eventualmente indicata nel Disciplinare di esercizio, al fine di non superare i livelli idrici massimi assunti in progetto. Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso;</p>
	<p>per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile;</p>
	<p>in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.</p>
Cosa deve fare il gestore	<ul style="list-style-type: none"> - avvisa tempestivamente dell'attivazione della fase: <ol style="list-style-type: none"> 1. il Settore regionale competente per gli sbarramenti, 2. il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), 3. la Protezione civile regionale,

	<p>4. l'autorità idraulica, comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata <u>per sisma</u>, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantisce il coordinamento delle operazioni e l'intervento dell'ingegnere responsabile della sicurezza (ove esistente), presente presso la traversa ove necessario; - attua i provvedimenti necessari per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco; - in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invaso; - tiene informate le amministrazioni destinatarie della comunicazione di attivazione della fase sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare; - comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta; - Annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.
--	--

FASE DI PERICOLO

	Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invaso.
Quando si attiva	In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso.
	Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.
	In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.
Cosa deve fare il gestore	<p>Fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati: <ul style="list-style-type: none"> 5. il Settore regionale competente per gli sbarramenti, 6. il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), 7. la Protezione civile regionale, 8. l'autorità idraulica circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze, e 2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso, garantendo l'intervento presso la traversa dell'ingegnere responsabile della sicurezza, ove previsto; 3. comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle

	<p>condizioni di Vigilanza ordinaria;</p> <p>4. al termine dell'evento, presenta alla Regione Piemonte – Settore difesa del suolo una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati;</p> <p>5. annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.</p>
--	---

FASE DI COLLASSO

Quando si attiva	<p>Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni.</p> <p>La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.</p>
Cosa deve fare il gestore	<p>Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi,</p> <p>1. provvede immediatamente ad informare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia), - la Protezione civile regionale, - il Settore regionale competente per gli sbarramenti, - il Comune ove è ubicato l'impianto; - i comuni a valle dell'impianto che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento nonché le relative prefetture. <p>2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.</p>

Fasi di allerta per «RISCHIO IDRAULICO A VALLE»

Per ogni manovra degli organi di scarico che comporti rilasci di portate di entità tale da far temere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, il gestore deve darne comunicazione, con adeguato preavviso, alle amministrazioni destinatarie delle comunicazioni di seguito indicate.

Per lo sbarramento oggetto del presente disciplinare sono definite le seguenti portate significative:

Q1 = valore di portata di piena per la quale è necessario rendere trasparente la traversa mediante l'innalzamento o l'abbattimento completo delle paratoie	—	m ³ /s
Q2 = valore di portata che comporta criticità nella sezione della traversa resa completamente trasparente. Nel caso di paratoie completamente sollevate, piane o a settore, è la portata per la quale le stesse vengono comunque raggiunte dal pelo libero dalla corrente, nel caso di paratoie a ventola che si abbattono sul fondo alveo, è la portata che causa esondazione dalle sponde	—	m ³ /s
Portata di attenzione scarico diga – eventuali soglie incrementali (ΔQ)	—	m ³ /s

FASE DI PREALLERTA PER RISCHIO IDRAULICO

Quando si attiva	A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, in caso di evento di piena prevista o in atto, <u>in previsione o comunque all'inizio delle operazioni di sollevamento o abbattimento totale delle paratoie</u> , a comando volontario o automatico, al fine di rendere l'opera trasparente al passaggio della portata Q1.
Cosa deve fare il gestore	<ul style="list-style-type: none"> • Si informa tempestivamente sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto. • Avvisa tempestivamente: <ul style="list-style-type: none"> • la Protezione civile regionale; • il settore regionale competente per gli sbarramenti; • l'autorità idraulica; dell'attivazione della fase di Preallerta e fornisce informazioni in merito al livello di vaso attuale, l'ora presumibile dell'apertura delle paratoie e la portata che si prevede di scaricare o scaricata, comunicando il superamento del valore Q1 e, successivamente, l'eventuale raggiungimento delle soglie incrementali ΔQ. • Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, si predisponde, in termini organizzativi, a gestire le eventuali successive fasi di allerta per "rischio idraulico a valle" e/o per "rischio diga" e comunica ai medesimi soggetti di cui al punto precedente l'andamento dei livelli di vaso e delle portate scaricate. • Comunica ai medesimi soggetti di cui al punto precedente il rientro alle condizioni ordinarie, che avviene al cessare delle condizioni che avevano determinato l'attivazione della fase di preallerta (esaurimento della piena e chiusura degli organi di scarico regolati da paratoie).

FASE DI ALLERTA PER RISCHIO IDRAULICO

Quando si attiva	Quando la portata defluente attraverso la traversa raggiunge il valore di Q2, come sopra definito.
Cosa deve fare il gestore	<ol style="list-style-type: none">1. Si informa tempestivamente sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto.2. Avvisa tempestivamente dell'attivazione della fase:<ol style="list-style-type: none">a) il Comune ove è ubicato l'impianto;b) la Protezione civile regionale;c) il settore regionale competente per gli sbarramenti;d) l'autorità idraulica;3. unitamente alle informazioni previste per la fase precedente.4. Osserva, per quanto applicabili, gli altri obblighi sopra riportati per la fase di Vigilanza rinforzata per «rischio diga».5. Garantisce il coordinamento delle operazioni e l'intervento dell'Ingegnere responsabile della sicurezza, presente presso la traversa ove necessario.6. Assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco di personale tecnico qualificato.7. Attua gli eventuali altri provvedimenti necessari per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto.8. Nel caso in cui la situazione evolva verso condizioni di «rischio diga» o comunque in caso di contemporaneità tra le fasi per «rischio idraulico valle» e quelle per «rischio diga», applica le procedure previste per quest'ultimo caso, integrate, in termini di contenuti delle comunicazioni, secondo il presente punto.9. Comunica ai soggetti di cui al punto 2, il rientro alle condizioni di preallerta o ordinarie, che avviene al cessare delle condizioni che avevano determinato l'attivazione della fase di allerta.

ALLEGATO 2 BIS**ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA**

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, fax, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli Enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice invaso	TO01035	Denominazione	Traversa di Fucine
		Comune di	Viù (TO)

	Denominazione	Indirizzo	Telefono	email	Altro (fax, cell.)
Proprietario e gestore	ENEL Green Power Italia s.r.l.	Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma	06 83051	enelgreenpoweritalia@pec.enel.it	
Ingegnere Responsabile					
Responsabile di impianto					
Guardiano					
Comune	Comune di Viù	Piazza Vittorio Veneto, 2 10070 Viù (TO)	0123 696101	viu@cert.ruparpiemonte.it	
Settore regionale competente per gli sbarramenti	Settore Difesa del Suolo	Corso Stati Uniti, 21 10128 TORINO	011 4321403	difesasuolo@regione.piemonte.it	
Protezione civile Regionale	Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi	Corso Marche 79 10146 - Torino	011 4326600	protciv@regione.piemonte.it	
Protezione civile Provinciale	Protezione civile Provinciale di Torino	Via Alberto Sordi, 13 10095 Grugliasco (TO)	011.8615555	protezionecivile@cittametropolitana.torino.it	
Autorità idraulica	Settore Tecnico decentrato di Torino	C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino	011 432.1405	tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it	
Prefettura	Prefettura di Torino	Piazza Castello, 205/199 10124 - Torino	011-55891	prefettura.torino@interno	

ALLEGATO 3 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE INDICATIVE
--

Tipologia interventi su dighe e traverse		AUTORIZZAZIONE REGIONALE		
		<i>nota</i>	<i>determina</i>	<i>Conferenza dei Servizi</i>
Sulle opere civili	Pulizia strutture murarie	X		
	Rappezzi intonaci	X		
	Impermeabilizzazione superfici murarie		X	
	Stilature murature in bognini o pietrame	X		
	Impermeabilizzazione superfici di calpestio	X		
	Iniezione di boiacche o resine impermeabilizzanti nelle strutture murarie		X	
	Iniezione nei terreni per consolidamento o formazione schermi di tenuta		X	
	Rifacimento parti di strutture		X	
	Rifacimento completo delle opere comprese fondazioni			X
	Interventi di svaso			X*
Sulle opere elettromeccaniche	Verniciature carpenterie, organi di intercettazione, griglie e sgrigliatori	X		
	Sostituzione tenute paratoie		X	
	Modifica o sostituzione sistemi di movimentazione organi di intercettazione		X	
	Sostituzione organi di intercettazione e relativi sistemi di comando		X	
	Manutenzione impianti di illuminazione e allarme ed emergenza	X		

X* procedure correlabili ai procedimenti relativi all'approvazione del progetto di gestione